



TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N.96 /2021

VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Oggi 13/02/2024 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai difensori con riferimento al termine del 4.12.2023 secondo quanto disposto con provvedimento del 26.6.2023

All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.

Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta

Il Giudice

Massimo Ginesi





TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N.96 /2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo Ginesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al 918/2021 del Ruolo Generale dell'anno 2021 (riun. 1039/2021), trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del

promossa da

G..... B..... c.f. e O.....

c.f.: rappresentati e difesi dall'avv. MORINI GIAMPAOLO, per mandato in atti

Attrice

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.”, con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526, rappresentato e difeso dall'avv. LAZZINI ROBERTO per delega in atti

Convenuto

OGGETTO:Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE NELLE RISPETTIVE NOTE SCRITTE



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono, pur nella consapevolezza che la questione di diritto è attualmente all'esame delle Sezioni Unite della suprema Corte.

Il CTu, nelle proprie indagini, perviene alle seguenti conclusioni: *“Riguardo alla verifica di usurarietà originaria o meno del rapporto contrattuale, è stato determinato il TEG relativo ad alcuni scenari di possibile evoluzione del rapporto stesso, scenari caratterizzati dall'intervento di tutti i costi del credito contrattualmente convenuti (interessi corrispettivi, spese incasso/invio rata, spese assicurazione ed interessi di mora) nonché del costo rappresentato dall'anatocismo implicito quale differenziale tra il regime di capitalizzazione composta adottato per il finanziamento “de quo”, e quello alternativo adottabile di capitalizzazione semplice. Lo scenario n. 3, che appunto ricomprende detta componente di costo implicita, è il solo che ha fatto registrare il superamento della soglia di usura (TEG= 9,259% contro un tasso soglia del 9,12%”* (pag. 50 rel. CTU Dr. Bertilorenzi)

Ne deriva che è emersa sia la produzione di interessi anatocistici che la loro rilevanza, seppur in caso ipotetico e non verificato, a superare il tasso soglia.

Alla luce di giurisprudenza di questo Tribunale che, che si condivide e che deve intendersi qui integralmente richiamata quanto alle motivazioni, ne consegue che sussiste illecita produzione di dinamica anatocistica, determinata dal sistema di capitalizzazione composta abbinato al c.d. meccanismo di ammortamento alla francese (Trib. Massa 20.9.2023, *“Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c., per quanto in precedenza chiarito; disposizione che, come già rimarcato, lo presuppone come modello legale tipico di calcolo degli interessi e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la*



*disciplina imperativa in materia.”), che deve già in se ritenersi illecito alla luce delle pattuizioni contrattuali convenute dalle parti; tale modalità, inoltre, contribuisce al superamento del tasso soglia, secondo il principio della c.d. usura originaria, laddove si verificano determinati presupposti come quelli evidenziati dal CTU (Trib. Massa 12.10.2023, “ *In definitiva, se si intende valutare l’effettivo costo globale del prestito (in conformità alla funzione propria del T.E.G. previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall’anatocismo di tipo “genetico” (vale a dire indotto dall’impiego del regime composto nell’elaborazione della rata costante); se così non fosse, l’aliquota del tasso reale (o effettivo) calcolata con il principio di equità del regime composto senza tenere conto del costo dell’anatocismo di tipo “genetico” non rappresenterebbe più una misura globale del costo del finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi “collegati” all’operazione, in contrasto con la voluntas legis.”.**

Aa tal fine, secondo giurisprudenza che si condivide (Trib. Massa 5.8.2023 n. 384), non possono essere adottati i parametri suggeriti da Banca d'Italia ma il calcolo dovrà considerare tutti i costi connessi all'erogazione del denaro, anche meramente ipotetici e potenziali, ad esclusione di imposte e tasse, poiché “*In ragione della perentorietà della disciplina di settore, deve escludersi che tale voce di costo possa essere sottratta alla verifica di usurarietà: essa, invero, prevista in sede di stipula del contratto ed avente carattere remuneratorio per l’istituto finanziatore, ben può essere sussunta sotto l’ampia espressione “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, di cui all’art. 644 c.p.; il suo carattere eventuale — trattandosi di esborso dovuto solo a condizione che il mutuatario si determini alla restituzione anticipata, parziale o integrale, delle somme erogate – non costituisce di per sé motivo di estraneità alla disciplina antiusura, dovendosi considerare che il disvalore dell’usura si esprime a livello genetico, al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito, indipendentemente dalla esposizione del sovvenuto a perdite patrimoniali effettive, come rimarcato da diffusa giurisprudenza (cfr. App. Palermo, 11.06.2019 n. 1193, conf. Trib. Pavia 15.01.2019 n. 77, Trib. Ascoli Piceno, 24.01.2019 n. 37, Trib. Torino, 28.11.2018 n. 5532, Trib.*



Siena 21.11.2017, Trib. Viterbo 26.10.2017, Trib. Torino 13.09.2017, Trib. Bologna 09.05.2017, Trib. Bari 19.10.2015, Trib. Pescara 28.11.2014). ,

Sentenza n. cronol. 1053/2024 del 14/02/2024

La convenuta, costituendosi, non ha espressamente contestato che l'attore abbia versato 143 rate relative al finanziamento per cui è causa (come affermato al punto 11 dell'atto di citazione), di talché il dato deve ritenersi provato ex art 115 c.p.c..

Ne consegue che – alla luce di quanto testé esposto e alla luce delle motivazioni espresse dal CTU nella propria relazione, che possono essere fate proprie dal Giudice in quanto condivisibili e prive di evidenti illogicità, risulta applicabile al caso di specie il parametro che il CTU indica a pag. 52 dell'elaborato, nella colonna F ultimo rigo, così che le somme dovute da parte attrice alla convenuta devono essere determinate in euro 39.686,16.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori medi di scaglione secondo il D; 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda (indeterminato).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe

Accoglie la domanda avanzata da G..... B..... nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., dichiara la nullità degli artt. 1 e 10 del contratto di mutuo per cui è causa, accerta le somme dovute dagli attori a parte convenuta in euro 39.686,16.

Respinge ogni altra domanda delle parti

Condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. a rifondere agli attori le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 10.860,00 (fase studio € (€ 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 3.783,00, fase decisionale € 3.579,00) oltre accessori di legge e con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.



Pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate, a carico di parte convenuta

Così deciso dal Tribunale di Massa il 13/02/2024

Il Giudice

Massimo Ginesi

